

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI



**Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria
(art. 144 del D. Lgs. 267/2000 – nominata con D.P.R. 06.08.2021)**

con i poteri di Giunta Comunale

NUMERO 31 DEL 14-04-2022

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, addì quattordici del mese di aprile alle ore 10,30, nella Casa Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell'art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal Segretario Generale *f.f.*, dr. Fortunato Caso, incaricato della redazione del presente verbale.

Risultano presenti:

NOME E COGNOME	QUALIFICA	PRESENTE
Dr.ssa Rosalba SCIALLA	Prefetto – Presidente	X
Dr. Antonio GIACCARI	Viceprefetto - Componente	X
Dr.ssa Desirée D'OVIDIO	Dirigente di II fascia - Componente	assente

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2022.

Richiamato

- ☐ il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa dell'Ente – con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale
- alla Commissione Straordinaria, così composta: – Dr.ssa Rosalba SCIALLA – Prefetto – Presidente – Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto – componente – Dr.ssa Desirée D'OVIDIO – Dirigente ministeriale – componente;

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale “... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone riconosciuto o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...”;
- il **comma 837** a mente del quale “... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...”;
- il **comma 838** a mente del quale “... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...”;

Richiamate allora:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23.07.2021 con la quale è stato istituito e approvato il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE”;

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...”;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 819, della L. 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) *l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*

b) *la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Atteso che il Comune di Villaricca è in dissesto finanziario e, pertanto, questa Commissione Straordinaria ritiene necessario adeguare le tariffe e coefficienti moltiplicatori per l'anno 2022 alle esigenze di equilibri contabili dell'Ente;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2022 alla determinazione delle tariffe riportate nel prospetto di cui all'**Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla **deliberazione in premessa**, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”*;
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: *“5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”*

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio*

telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”;

- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

- Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,
- è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

A votazione unanime e palese

D E L I B E R A

per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia

1) di approvare, per l'anno 2022 il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare mandato al Servizio Finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;

3) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci

e inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario anche in considerazione dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D. Lgs. 18.8.2000, n.267.

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

**OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE TARIFFE E
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2022**

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 11-04-2022

Il Responsabile del Settore Proponente

FORTUNATO CASO

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

**OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE TARIFFE E
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2022**

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 11-04-2022

Il Responsabile del Settore Finanziario

FORTUNATO CASO

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

La Commissione Straordinaria

f.to Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente

f.to Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente

f.to Dirigente di II fascia dr.ssa Desirée D'OVIDIO – Componente – assente

Il Segretario Generale f.f. verbalizzante

f.to Dr. Fortunato CASO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
Dott. Fortunato Caso

L'originale del presente atto è depositato presso gli Uffici della Segreteria Generale

	COEFF ANNO	COEFF GIORNO	PRIMA CATEGORIA (+25%)		SECONDA CATEGORIA		TERZA CATEGORIA (- 25,00%)	
			TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G
TARIFFA STANDARD LEGGE	60	1,3	€ 75,00	€ 1,63	€ 60,00	€ 1,30	€ 45,00	€ 0,975
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE	1,00	1,00	€ 75,00	€ 1,63	€ 60,00	€ 1,30	€ 45,00	€ 0,975
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE								
occupazione suolo generale (vedere anche art.20 Regolamento per riduzioni orarie)	1,00	2,50	€ 75,00	€ 4,06	€ 60,00	€ 3,25	€ 45,00	€ 2,438
spazi soprastanti e sottostanti	0,30	0,30	€ 22,50	€ 0,49	€ 18,00	€ 0,39	€ 13,50	€ 0,293
passi e accessi carrabili	1,00	1,00	€ 75,00	€ 1,63	€ 60,00	€ 1,30	€ 45,00	€ 0,975
tende	0,30	0,30	€ 22,50	€ 0,49	€ 18,00	€ 0,39	€ 13,50	€ 0,293
occupazioni attività pubblici esercizi - dehor (per i tipi specifici di dehors fare riferimento a Regolamento canone)	1,15	1,15	€ 86,25	€ 1,87	€ 69,00	€ 1,50	€ 51,75	€ 1,121
Occupazioni permanenti con edicole per la vendita di giornali e riviste	0,90	0,90	€ 67,50	€ 1,46	€ 54,00	€ 1,17	€ 40,50	€ 0,878
distributori di carburanti	1,25	1,25	€ 93,75	€ 2,03	€ 75,00	€ 1,63	€ 56,25	€ 1,219
serbatoi interrati fino a 3.000 litri	1,00		€ 75,00	€ -	€ 60,00	€ -	€ 45,00	€ -
aumento per ogni 1.000 litri serbatoi sup. 3.000 litri	0,25		€ 18,75	€ -	€ 15,00	€ -	€ 11,25	€ -
distributori di tabacchi	0,40	0,40	€ 30,00	€ 0,65	€ 24,00	€ 0,52	€ 18,00	€ 0,390
Occupazioni con griglie intercapedini	0,50	0,50	€ 37,50	€ 0,81	€ 30,00	€ 0,65	€ 22,50	€ 0,488
Antenne telefoniche	280,00		€ 21.000,00	€ -	€ 16.800,00	€ -	€ 12.600,00	€ -
Antenna telefoniche co-sitting (a gestore)	200,00		€ 15.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ -	€ 9.000,00	€ -
Antenna telefoniche sharing	160,00		€ 12.000,00		€ 9.600,00		€ 7.200,00	
occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante	0,20	0,20	€ 15,00	€ 0,33	€ 12,00	€ 0,26	€ 9,00	€ 0,195
Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale		2,50	€ -	€ 4,06	€ -	€ 3,25	€ -	€ 2,438
Scavi, manomissione suolo e sottosuolo		3,00	€ -	€ 4,88	€ -	€ 3,90	€ -	€ 2,925
attività edile(a partire dal secondo rinnovo coefficiente moltiplicatore 3,25).		2,50	€ -	€ 4,06	€ -	€ 3,25	€ -	€ 2,438
Occupazioni effettuate da enti del terzo settore	1,00	0,50	€ 75,00	€ 0,81	€ 60,00	€ 0,65	€ 45,00	€ 0,488
Fiere e manifestazioni varie		2,50	€ -	€ 4,06	€ -	€ 3,25	€ -	€ 2,438
Ambulanti con posteggi fuori da aree mercatali		3,50	€ -	€ 5,69	€ -	€ 4,55	€ -	€ 3,413

	COEFF ANNO	COEFF GIORNO	PRIMA CATEGORIA(+25%)		SECONDA CATEGORIA		TERZA CATEGORIA (- 25,00%)	
			TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G
TARIFFA STANDARD LEGGE	60	1,3	€ 75,00	€ 1,63	€ 60,00	€ 1,30	€ 45,00	€ 0,975
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE	1,00	1,00	€ 75,00	€ 1,63	€ 60,00	€ 1,30	€ 45,00	€ 0,975
							€ -	
TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE							€ -	
1) Insegna di esercizio fino a 5,50 mq	0,80	0,80	€ 60,00	€ 1,30	€ 48,00	€ 1,04	€ 36,00	€ 0,780
1) Insegna di esercizio da 5,51 a 8,50 mq	1,00	1,00	€ 75,00	€ 1,63	€ 60,00	€ 1,30	€ 45,00	€ 0,975
1) Insegna di esercizio superiore a 8,50 mq	1,25	1,25	€ 93,75	€ 2,03	€ 75,00	€ 1,63	€ 56,25	€ 1,219

							€ -	€ -
2) Insegna pubblicitaria fino a 5,50 mq	0,80	0,80	€ 60,00	€ 1,30	€ 48,00	€ 1,04	€ 36,00	€ 0,780
2) Insegna pubblicitaria da 5,51 a 8,50 mq	1,00	1,00	€ 75,00	€ 1,63	€ 60,00	€ 1,30	€ 45,00	€ 0,975
2) Insegna pubblicitaria superiore a 8,50 mq	1,25	1,25	€ 93,75	€ 2,03	€ 75,00	€ 1,63	€ 56,25	€ 1,219
							€ -	€ -
3) Impianto pubblicitario a messaggio variabile	1,50	1,50	€ 112,50	€ 2,44	€ 90,00	€ 1,95	€ 67,50	€ 1,463
4) Pubblicità realizzata con proiezioni	1,25	1,25	€ 93,75	€ 2,03	€ 75,00	€ 1,63	€ 56,25	€ 1,219
5) Altre forme di esposizione pubblicitaria	0,90	0,60	€ 67,50	€ 0,98	€ 54,00	€ 0,78	€ 40,50	€ 0,585
6) pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa fino a 30 q.li (a veicolo)	1,80	1,80	€ 135,00	€ 2,93	€ 108,00	€ 2,34	€ 81,00	€ 1,755
7) pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa sup. a 30 q.li (a veicolo)	2,60	2,60	€ 195,00	€ 4,23	€ 156,00	€ 3,38	€ 117,00	€ 2,535
8) pubblicità per conto terzi su veicoli e natanti (a mq)	0,70	0,70	€ 52,50	€ 1,14	€ 42,00	€ 0,91	€ 31,50	€ 0,683
9) Volantinaggio per persona a giorno		10,00	€ -	€ 16,25	€ -	€ 13,00		€ 9,750
10) Pubblicità fonica per postazione a giorno		18,00	€ -	€ 29,25	€ -	€ 23,40		€ 17,550
11) Striscione traversante la strada a giorno		0,30	€ -	€ 0,49	€ -	€ 0,39		€ 0,293
12) Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno		70,00	€ -	€ 113,75	€ -	€ 91,00		€ 68,250
13) Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno		46,00	€ -	€ 74,75	€ -	€ 59,80		€ 44,850
14) Locandine e altro materiale temporaneo		0,10	€ -	€ 0,16	€ -	€ 0,13		€ 0,098

MAGGIORAZIONI

maggiorazione per esposizioni su suolo pubblico DA APPLICARSI PER OGNI IMPIANTO PUBBLICITARIO	0,90	1,60	€ 67,50	€ 2,60	€ 54,00	€ 2,08	€ 40,50	€ 1,56
maggiorazione per esposizioni LUMINOSE O ILLUMINATE DA APPLICARSI PER OGNI MQ DI ESPOSIZIONE	1,66	1,66	€ 124,50	€ 2,70	€ 99,60	€ 2,16	€ 74,70	€ 1,62

	COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA(+25%)		SECONDA CATEGORIA		TERZA CATEGORIA (- 25,00%)	
	ANNO	10 GG	TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G		
TARIFFA STANDARD LEGGE		1,3		€ 1,63		€ 1,30		€ 0,975
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE		1,00	€ -	€ 1,63	€ -	€ 1,30	€ -	€ 0,975
TIPOLOGIA DI MANIFESTO (tariffa per 10 giorni di esp.)								
1) manifesto 70 x 100 – 100 x 70		1,00	€ -	€ 1,63	€ -	€ 1,30		€ 0,975
2) manifesto 100 x 140 – 140 x 100		5,00	€ -	€ 8,13	€ -	€ 6,50		€ 4,875
3) manifesto 140 x 200 – 200 x 140		7,00	€ -	€ 11,38	€ -	€ 9,10		€ 6,825
5) manifesto 600 x 300		30,00	€ -	€ 48,75	€ -	€ 39,00		€ 29,250
6) standardo bif. 100 x 140 – 140 x 100		15,00	€ -	€ 24,38	€ -	€ 19,50		€ 14,625
7) standardo bif. 140 x 200 – 200 x 140		25,00	€ -	€ 40,63	€ -	€ 32,50		€ 24,375
8) poster 600 x 300		35,00	€ -	€ 56,88	€ -	€ 45,50		€ 34,125

CANONE MERCATALE

	COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA(+25%)		SECONDA CATEGORIA		TERZA CATEGORIA (- 25,00%)	
	ANNO	GIORNO	TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G
TARIFFA STANDARD LEGGE	60	1,3	€ 75,00	€ 1,63	€ 60,00	€ 1,30	€ 45,00	€ 0,975
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE	1,00	1,00	€ 75,00	€ 1,63	€ 60,00	€ 1,30	€ 45,00	€ 0,975
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE								
1) Tariffa area mercatale	1,00	1,00	€ 75,00	€ 1,63	€ 60,00	€ 1,30	€ 45,00	€ 0,975
2) Tariffa oraria area mercatale (1/9 tariffa giornaliera)		1,00	€ -	€ 0,18	€ -	€ 0,14	€ -	€ 0,108
3) Mercato di 7h alimentare (rid. 30%)		0,70	€ -	€ 0,62	€ -	€ 0,71	€ -	€ 0,531
4) Mercato di - 7h beni durevoli (rid. 30%)		0,70	€ -	€ 1,14	€ -	€ 0,91	€ -	€ 0,683
5) spunta Mercato		0,70		€ -	€ -	€ 0,51	€ -	€ 0,38